

Qualità dell'aria e superamento sistematico e persistente dei valori limite fissati per l'anidride solforosa (SO₂)

Corte di giustizia UE, Sez. VII 12 maggio 2022, in causa C-730/19 - Ziemele, pres. f.f.; Kumin, est.; Richard de la Tour, avv. gen. - Commissione europea c. Repubblica di Bulgaria.

Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell'aria ambiente - Art. 13, par. 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite fissati per l'anidride solforosa (SO₂) nella zona BG0006 (sud-est), Bulgaria - Art. 23, par. 1 e allegato XV - Periodo di superamento «più breve possibile» - Misure appropriate.

(*Omissis*)

Sentenza

1 Con il ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di ritenere che la Repubblica di Bulgaria, non avendo sistematicamente e persistentemente rispettato, nella zona BG0006 (Sud-Est), da un lato, dall'anno 2007, il valore limite orario fissato per l'anidride solforosa (SO₂), e, dall'altro, dall'anno 2007, fatta eccezione per gli anni 2010 e 2012, il valore limite giornaliero fissato per SO₂, non ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), e non avendo adottato, dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite fissati per l'SO₂ in tale zona, è venuto meno agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 1, e dell'allegato XV, sez. A, della direttiva 2008/50, e in particolare il suo obbligo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di garantire che il periodo di superamento dei suddetti valori limite di SO₂ nella zona BG0006 (Sud- est) essere il più breve possibile.

Il quadro giuridico

Direttiva 96/62/CE

2 L'articolo 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, relativa alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria ambiente (GU 1996, L 296, pag. 55), dal titolo «Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite», prevedeva, nei suoi commi 1, 3 e 4:

"1. Gli Stati membri redigono l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite maggiorato del margine di tolleranza.

[...]

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il termine stabilito.

Detto piano o programma, al quale la popolazione deve avere accesso, contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato IV.

4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, in cui il livello di più di un inquinante è superiore ai valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato che copra tutti gli inquinanti pertinenti. »

Direttiva 1999/30/CE

3 Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alla fissazione di valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato e il piombo nell'ambiente atmosferico (GU 1999, L 163, pag. 41), prevedeva, al suo articolo 3, intitolato "Anidride solforosa":

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di anidride solforosa nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati al punto I dell'allegato I, a partire dalle date ivi specificate .

I margini di eccedenza indicati al punto I dell'allegato I si applicano ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

2. Le soglie di allerta relative alle concentrazioni di anidride solforosa nell'aria ambiente sono indicate al punto II dell'allegato I.

[...] »

4 Per quanto riguarda la tutela della salute umana, l'allegato I della direttiva 1999/30 fissava il 1° gennaio 2005 come data a partire dalla quale i valori limite per SO₂ dovevano essere rispettati, ad eccezione del valore limite per la protezione di ecosistemi, fissata al 19 luglio 2001, data in virtù della quale, ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore al più tardi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.



5 Conformemente al punto I dell'allegato I della direttiva 1999/30, per quanto riguarda l'SO₂, gli Stati membri devono garantire che il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana di 125 microgrammi per metro cubo (µg/m³), non sia superato più di tre volte l'anno e il valore limite orario per la protezione della salute umana, di 350 µg/m³, non viene superato più di 24 volte l'anno.

Direttiva 2008/50

6 La direttiva 2008/50, entrata in vigore l'11 giugno 2008, ha sostituito cinque preesistenti atti normativi in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, in particolare le direttive 96/62 e 1999/30, abrogate con effetto dall'11 giugno 2010, come risulta dall'articolo 31 della direttiva 2008/50.

7 I considerando 17 e 18 della direttiva 2008/50 recitano:

"(17) Tutte le istituzioni interessate dovrebbero dare priorità allo studio delle misure da adottare a livello comunitario per ridurre le emissioni alla fonte, e in particolare per migliorare l'efficacia della normativa comunitaria in materia di emissioni industriali, per limitare le emissioni di gas di scarico dei motori montati su veicoli pesanti -veicoli di servizio, per ridurre ulteriormente, negli Stati membri, il livello autorizzato di emissioni dei principali inquinanti e delle emissioni legate al rifornimento dei veicoli a benzina presso le stazioni di servizio, nonché per controllare il contenuto di zolfo dei carburanti, compresi i combustibili marittimi .

(18) Dovrebbero essere elaborati piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i valori obiettivo o limite applicabili in materia di qualità dell'aria, aumentati, ove applicabile, i margini di superamento temporaneo applicabili. Gli inquinanti atmosferici sono prodotti da molteplici fonti e attività. Per garantire la coerenza tra le diverse politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, ove possibile, essere coerenti e coordinati con i piani e i programmi elaborati ai sensi della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sulla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti in atmosfera da grandi impianti di combustione [(GU 2001, L 309, pag. 1)], Direttiva 2001/81/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che fissa limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti atmosferici (GU 2001 L 309, pag. 22)] e direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 sulla valutazione e la gestione del rumore ambientale [(GU 2002, L 189, pag. 12)]. Occorre inoltre tenere in debita considerazione gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti dalla presente direttiva, quando sono concesse autorizzazioni per attività industriali in conformità alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione integrata dell'inquinamento e controllo [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. » che fissa limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti atmosferici (GU 2001, L 309, pag. 22),] e la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulla valutazione e la gestione del rumore ambientale [(GU 2002, L 189, pag. 12)]. Occorre inoltre tenere in debita considerazione gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti dalla presente direttiva, quando sono concesse autorizzazioni per attività industriali in conformità alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione integrata dell'inquinamento e controllo [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. » che fissa limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti atmosferici (GU 2001, L 309, pag. 22),] e la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulla valutazione e la gestione del rumore ambientale [(GU 2002, L 189, pag. 12)]. Occorre inoltre tenere in debita considerazione gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti dalla presente direttiva, quando sono concesse autorizzazioni per attività industriali in conformità alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione integrata dell'inquinamento e controllo [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. »] e la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulla valutazione e la gestione del rumore ambientale [(GU 2002 L 189, pag. 12)]. Occorre inoltre tenere in debita considerazione gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti dalla presente direttiva, quando sono concesse autorizzazioni per attività industriali in conformità alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione integrata dell'inquinamento e controllo [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. » quando sono rilasciate autorizzazioni per attività industriali ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. » quando sono rilasciate autorizzazioni per attività industriali ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. »

8 L'articolo 1 della direttiva 2008/50, intitolato «Oggetto», prevede, ai punti da 1 a 3:

«La presente direttiva prevede misure volte a:

- 1) definire e fissare obiettivi per la qualità dell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- 2) valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- 3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente al fine di contribuire alla lotta contro l'inquinamento atmosferico



e i disturbi e monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti attraverso misure nazionali e comunitarie”.

9 L'art. 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede, ai punti 5, 7, 8, da 16 a 18 e 24:

“Ai fini della presente Direttiva, i seguenti termini significano:

[...]

5) “valore limite”: un livello fissato sulla base delle conoscenze scientifiche, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da raggiungere entro un termine stabilito e non essere superato una volta raggiunto;

[...]

7) “excess margin”: la percentuale del valore limite di cui tale valore può essere superato alle condizioni previste dalla presente Direttiva;

8) “piani per la qualità dell'aria”: piani che stabiliscono misure per il raggiungimento di valori limite o valori target;

[...]

16) “zona”: parte del territorio di uno Stato membro da essa delimitato ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria;

17) “agglomerato”: un'area che costituisce una conurbazione caratterizzata da una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, ove la popolazione sia inferiore o uguale a 250.000 abitanti, da una densità di abitanti per chilometro quadrato che sarà stabilita dagli Stati membri ;

18) “PM10”: particelle che passano attraverso un orificio di ingresso calibrato come definito nel metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12 341, con un'efficienza di separazione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm;

[...]

24) “ossidi di azoto”: la somma del rapporto di miscelazione in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e biossido di azoto, espresso in unità di concentrazione in massa di biossido di azoto (µg/m³) ;

[...]”.

10 L'art. 13 di tale direttiva, intitolato «Valori limite e soglie di allerta per la protezione della salute umana», recita, al suo comma 1:

“Gli Stati membri garantiscono che, in tutte le loro zone e agglomerati, i livelli di anidride solforosa, PM10, piombo e monossido di carbonio nell'aria ambiente non superino i valori limite stabiliti nell'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite indicati nell'allegato XI non possono essere superati dalle date indicate in tale allegato.

La conformità a tali requisiti è valutata conformemente all'allegato III.

I margini di superamento indicati nell'allegato XI si applicano ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 1.».

11 L'articolo 23 della direttiva 2008/50, intitolato «Piani per la qualità dell'aria», dispone, al comma 1:

“Quando, in una determinata zona o agglomerato, i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano qualsiasi valore limite o valore obiettivo, aumentato in ogni caso di un eventuale margine di superamento, gli Stati membri provvedono affinché siano elaborati piani relativi alla qualità dell'aria per quella zona o agglomerato al fine di raggiungere il corrispondente valore limite o valore obiettivo di cui agli allegati XI e XIV.

Se questi valori limite vengono superati dopo il termine fissato per la loro applicazione, i piani per la qualità dell'aria prevedono misure adeguate per garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile. Possono comprendere misure aggiuntive specifiche per proteggere le categorie vulnerabili della popolazione, in particolare i bambini.

Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni elencate nell'allegato XV, sezione A, e possono comprendere anche le misure di cui all'articolo 24. Essi sono trasmessi alla Commissione senza indugio e non oltre due anni dopo la fine dell'anno in cui si è registrato il primo superamento.

Qualora sia necessario elaborare o attuare piani per la qualità dell'aria per più di un inquinante, gli Stati membri elaborano e attuano, se del caso, piani integrati per la qualità dell'aria che coprano tutti gli inquinanti pertinenti. »

12 L'art. 27 di tale direttiva, intitolato «Trasmissione di informazioni e relazioni», così dispone:

“1. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione della Commissione entro i termini stabiliti nelle misure di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. In ogni caso, al fine di valutare specificamente il rispetto dei valori limite e dei livelli di criticità e il raggiungimento dei valori obiettivo, tali informazioni sono comunicate alla Commissione, entro nove mesi dalla fine di ogni anno, e includono:

a) le modifiche apportate nel corso dell'anno all'elenco e alla delimitazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 4;

b) l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite più il margine di tolleranza, se applicabile, o superiori ai valori target o livelli critici; e, per queste zone e agglomerati:

i) i livelli valutati e, ove applicabile, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati rispettati;

(ii) ove applicabile, una valutazione della parte attribuibile alle sorgenti naturali e alla risospensione del particolato causata

dalla sabbatura o salatura invernale delle strade nei livelli osservati, dichiarata alla Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte dall'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.».

13 L'art. 33 di tale direttiva, intitolato «Trasposizioni», così dispone:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 giugno 2010. Essi trasmettono immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. I dettagli di questo riferimento sono decisi dagli Stati membri.

[...]

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. »

14 L'allegato XI della stessa direttiva, intitolato «Valori limite per la protezione della salute umana», stabilisce, nella sezione B della stessa, i seguenti valori limite per la SO₂:

“Periodo medio	Valore limite	Margine di superamento	Data in cui il valore limite deve essere rispettato
diossido di zolfo			
L'una in punto	350 µg/m ³ , da non superare più di 24 volte per anno solare	150 µg/m ³ (43%)	[In vigore dal 1 gennaio 2005]
Un giorno	125 µg/m ³ , da non superare più di 3 volte per anno solare	Nessuno	[In vigore dal 1 gennaio 2005]”

15 Tra le informazioni che devono figurare nei piani relativi alla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50, l'allegato XV, sezione A, di tale direttiva indica:

"1. Luogo di sorpasso

una regione;

b) città (mappa);

c) stazione di misura (mappa, coordinate geografiche).

2. Informazioni generali

a) tipologia di zona (città, zona industriale o rurale);

b) stima dell'area inquinata (in km²) e della popolazione esposta all'inquinamento;

c) dati climatici rilevanti;

d) dati topografici utili;

e) sufficienti informazioni sulla tipologia degli elementi “bersaglio” dell'area interessata da tutelare.

3. Autorità responsabili

Nome e indirizzo delle persone responsabili dello sviluppo e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento

a) le concentrazioni registrate negli anni precedenti (prima dell'attuazione degli interventi di miglioramento);

b) concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

c) tecniche utilizzate per la valutazione.

5. Origine dell'inquinamento

a) elenco delle principali fonti di emissioni responsabili dell'inquinamento (mappa);

b) quantità totale di emissioni da queste fonti (in tonnellate/anno);

c) informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione

a) dettaglio dei fattori responsabili del superamento (es. trasporti, anche transfrontalieri, formazione di inquinanti secondari in atmosfera);

b) dettagli sulle possibili misure per migliorare la qualità dell'aria.

7. Informazioni su misure o progetti di miglioramento prima dell'11 giugno 2008

a) misure locali, regionali, nazionali e internazionali;

b) effetti osservati di tali misure.

8. Informazioni relative a misure o progetti volti a ridurre l'inquinamento adottati dopo l'entrata in vigore della presente direttiva

a) elenco e descrizione di tutte le misure previste nel progetto;

b) calendario di attuazione;

c) stima del miglioramento della qualità dell'aria atteso e dei tempi previsti per il raggiungimento di tali obiettivi.

9. Informazioni su misure o progetti previsti o previsti a lungo termine

10. Elenco di pubblicazioni, documenti, opere, ecc. integrando le informazioni richieste ai sensi del presente allegato".

16 Risulta da quanto precede che, sostituendo la direttiva 1999/30, la direttiva 2008/50 non ha fissato nuovi valori limite per SO₂ e che gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, e L'allegato I(I) della direttiva 1999/30 è stato mantenuto nel combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50. Si precisa espressamente nell'allegato XI a quest'ultimo che i valori limite fissati per la SO₂ sono "in vigore dal 1° gennaio 2005".

17 Per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria, l'obbligo di rispettare i valori limite fissati per la SO₂ è pertanto in vigore dalla data della sua adesione all'Unione Europea il 1° gennaio 2007.

Il procedimento precontenzioso

18 L'analisi della relazione annuale sulla qualità dell'aria per l'anno 2007, presentata dalla Repubblica di Bulgaria, ha indicato che il valore limite orario, ovvero 350 µg/m³, e il valore limite giornaliero, ovvero 125 µg/m³, per SO₂ non era stato rispettato in due zone di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, vale a dire le zone BG0005 (sud-ovest) e BG0006 (sud-est). Di conseguenza, il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a tale Stato membro, chiedendogli di indicare le misure adottate per conseguire il rispetto duraturo di tali valori limite e per impedirne il superamento o per limitarne la durata.

19 La Repubblica di Bulgaria rispondeva, con lettera del 26 agosto 2009, e confermava che, nel corso del 2007, erano stati superati i valori limite fissati per l'SO₂ nell'aria ambiente in tre comuni delle zone oggetto della lettera di costituzione in mora. Inoltre, ha indicato le azioni intraprese per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/30 del 1° gennaio 2007.

20 Dall'analisi dei dati allora esistenti risultava che, nel corso del 2008, il valore limite giornaliero fissato per la SO₂ era stato nuovamente superato nelle due zone BG0005 (Sud-Ovest) e BG0006 (Sud-Ovest) Est e che il valore orario il valore limite fissato per SO₂ è stato superato nella zona BG0006 (Sud-Est). La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato il 18 marzo 2010, ricevuta dalla Repubblica di Bulgaria il 22 marzo 2010.

21 La Repubblica di Bulgaria ha risposto a tale parere motivato con lettera del 20 maggio 2010 e poi con lettera del 16 maggio 2011 contenente ulteriori informazioni affermando che, dopo il 2009, un miglioramento significativo della qualità dell'aria ambiente rispetto all'SO₂. Ha precisato, al riguardo, che nel corso del 2007 sono stati superati i valori limite orari e giornalieri fissati per l'SO₂ in tre comuni, ovvero Pernik, Galabovo e Dimitrograd, il primo nell'area BG0005 (Sud-Ovest) e gli altri due nella zona BG0006 (Sud-Est). I dati della zona BG0006 (Sud-Est) avrebbero mostrato che, per l'anno 2008, è stato rispettato il valore limite giornaliero e che, per l'anno 2009, il numero dei superamenti di tale valore si è quasi dimezzato rispetto agli anni precedenti. A Dimitrograd, il superamento di questo valore sarebbe stato quasi quattro volte inferiore rispetto agli anni precedenti. Per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 2010, i posti di blocco nei tre comuni sopra citati non hanno evidenziato sforamenti. Inoltre, sarebbero state adottate alcune misure, come la costruzione di impianti di desolfurazione nell'area BG0006 (Sud-Est) nonché la gassificazione e lo smantellamento di quattro blocchi di una centrale termoelettrica nell'area BG0005 (Sud-Ovest).

22 Tuttavia, nonostante queste misure adottate, le relazioni annuali relative alla qualità dell'aria per gli anni dal 2009 al 2012 compresi avrebbero mostrato che il superamento di almeno uno dei valori limite fissati per l'SO₂ era persistito. Il 21 novembre 2013 la Commissione ha pertanto inviato alla Repubblica di Bulgaria un'ulteriore lettera di costituzione in mora in quanto non aveva assicurato il rispetto dei valori limite giornalieri o orari fissati per la SO₂, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008 /50, nelle zone BG0005 (Sud-Ovest) e BG0006 (Sud-Est) nel periodo dal 2007 al 2012 compreso. Inoltre, la Commissione ha criticato tale Stato membro che, pur essendosi impegnato per la qualità dell'aria e avendo adottato piani per la qualità dell'aria,

23 La Repubblica di Bulgaria ha risposto a questa ulteriore lettera di costituzione in mora con lettera del 20 gennaio 2014, indicando che le fonti che maggiormente contribuiscono all'eccesso di emissioni di SO₂ nella zona BG0006 (sud-est) erano le centrali termoelettriche più grandi della Bulgaria, Maritsa East 2 EAD, Kontur Global Maritsa East 3 AD, AES-3C Maritsa East I EOOD e Brikel EAD. Inoltre, tale Stato membro ha chiarito che, nel comune di Sliven, l'inquinamento era in gran parte dovuto al settore domestico e all'incenerimento illegale dei rifiuti.

24 Tale parere motivato aggiuntivo concludeva inoltre che la Repubblica di Bulgaria non aveva adempiuto ai propri obblighi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e dell'allegato XV, sezione A, di tale direttiva nonché, in particolare, dell'obbligo per garantire che il periodo per il superamento dei valori limite fissati per SO₂ sia il più breve possibile e che tale inadempimento persista. Ha pertanto invitato la Repubblica di Bulgaria ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal suo ricevimento, termine scaduto il 27 gennaio 2015. di tale direttiva e, in particolare, all'obbligo di garantire che il periodo durante il quale vengono superati i



valori limite fissati per SO₂ sia il più breve possibile, e che tale inadempimento persista. Ha pertanto invitato la Repubblica di Bulgaria ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal suo ricevimento, termine scaduto il 27 gennaio 2015. di tale direttiva e, in particolare, all'obbligo di garantire che il periodo durante il quale vengono superati i valori limite fissati per SO₂ sia il più breve possibile, e che tale inadempimento persista. Ha pertanto invitato la Repubblica di Bulgaria ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal suo ricevimento, termine scaduto il 27 gennaio 2015.

25 Per contro, posto che la relazione relativa alla qualità dell'aria relativa ai dati relativi all'anno 2013 indicava che sia il valore limite orario sia i valori limite giornalieri fissati per SO₂, la Commissione non ha sostenuto, in tale motivazione aggiuntiva parere, l'affermazione di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 in materia.

26 Le autorità bulgare hanno risposto allo stesso parere motivato aggiuntivo con lettera del 26 gennaio 2015 e hanno fornito ulteriori informazioni con lettere del 27 febbraio 2015, 27 aprile 2015 e 31 luglio 2018.

27 Quanto all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, le autorità bulgare non hanno contestato l'inosservanza di tale disposizione, pur sostenendo che la situazione è migliorata.

28 In particolare, nella sua risposta del 26 gennaio 2015, la Repubblica di Bulgaria ha riconosciuto che i dati relativi all'SO₂ per il periodo dall'inizio del 2007 alla fine del 2013 nonché i dati preliminari per l'anno 2014, relativi ai comuni di Galabovo e Dimitrovgrad, ubicati nella zona BG0006 (Sud-Est), hanno indicato che i valori limite fissati per questo inquinante non erano stati rispettati.

29 Le autorità bulgare hanno sottolineato, a questo proposito, che il superamento dei valori limite fissati per SO₂ a Galabovo è stato spiegato dalla presenza, in una regione relativamente ristretta intorno a questo comune, delle quattro maggiori centrali termoelettriche della Bulgaria, che sono centrali a carbone, e precisamente Brikel, situata nel comune di Galabovo stesso, Maritsa East 2, situata nel villaggio di Kovachevo nel comune di Radnevo, che è vicino a quello di Galabovo, Kontur Global Maritsa East 3, situato in il villaggio di Mednikarovo nel comune di Galabovo, così come AES-3C Maritsa East I, anch'esso situato nel comune di Galabovo. Sebbene questi quattro impianti sarebbero stati gradualmente dotati di impianti di desolfurazione, che hanno portato ad una significativa riduzione delle emissioni di SO₂,

30 Al riguardo, ha chiarito che il motivo principale di tali superamenti a Galabovo, in assenza di condizioni meteorologiche avverse e di altre fonti di inquinamento, era il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di alcuni dei grandi impianti di combustione (di seguito il "GIC"), in particolare l'emissione di fumi non trattati, nell'area interessata, le ispezioni effettuate dalle autorità competenti hanno consentito di accertare che l'impianto di Brikel rilasciava abusivamente tali fumi. Per quanto riguarda il comune di Dimitrovgrad, la Repubblica di Bulgaria ha affermato che, per il periodo dal 1 Da gennaio al 28 febbraio 2015 non era stato tuttavia registrato alcun superamento dei valori limite fissati per SO₂. I dati a disposizione della Commissione indicavano inoltre che non vi erano stati sforamenti nemmeno nei periodi successivi. Tuttavia, nel comune di Galabovo rimarrebbero i superamenti dei valori limite fissati per la SO₂.

31 Nella sua lettera del 31 luglio 2018, la Repubblica di Bulgaria ha rilevato che la presenza di quattro CIG in un'area relativamente ristretta rendeva molto difficile determinare sia la vera causa dell'inquinamento sia la misura in cui ciascun impianto ha influenzato la qualità dell'aria in il comune di Galabovo.

32 Per quanto riguarda l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, la Repubblica di Bulgaria ha sostenuto, nelle sue repliche, di aver adottato misure per porre rimedio al superamento dei valori limite fissati per SO₂, come l'informazione la popolazione nel caso in cui tali valori vengano superati e rafforzando il controllo sul funzionamento dei GIC.

33 Poiché persisteva il mancato rispetto dei valori limite orari e giornalieri fissati per l'SO₂, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica di Bulgaria continuasse a violare gli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50 e ha deciso di proporre ricorso.

Sul ricorso

La prima censura, vertente sulla violazione sistematica e persistente del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50

Argomenti delle parti

34 Con la sua prima censura, la Commissione fa valere che la Repubblica di Bulgaria ha violato l'obbligo derivante dall'articolo 13 della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l'allegato XI della stessa, non rispettando - sistematicamente e persistentemente, a partire dal 2007, l'orario valore limite fissato per SO₂ e, a partire dal 2007, tranne nel 2010 e 2012, con il valore limite giornaliero fissato per tale inquinante, nella zona BG0006 (Sud-Est).

35 Al riguardo, la Commissione rileva anzitutto che, conformemente a tali disposizioni, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, in tutte le loro zone e agglomerati, i livelli di SO₂ non superino i valori limite fissati detta direttiva, vale a dire il valore limite orario di 350 µg/m³ da non superare più di 24 volte per anno civile e il valore limite giornaliero di 125 µg/m³ da non superare più di tre volte per anno civile.

36 La Commissione sostiene che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento di cui all'articolo 258 TFUE si fonda sull'obiettivo constatazione dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso



imposti dal Trattato FUE o un atto di diritto derivato. Pertanto, il superamento dei valori limite è sufficiente per stabilire una violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50. In tale contesto, la Commissione sostiene che il mero fatto che sia stato elaborato un piano per la qualità dell'aria non può essere considerato una misura mediante la quale uno Stato membro ha adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni.

37 A titolo di ulteriori considerazioni di fatto, la Commissione rileva che, tenuto conto dei dati forniti dalla Repubblica di Bulgaria, vi è un persistente e sistematico superamento dei valori limite fissati per SO₂ nella zona BG0006 (Sud-Est), questo Stato membro non avendo beneficiato di una proroga del termine ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50 per rispettare tali valori limite. Tali circostanze non sono state contestate da detto Stato membro.

38 La Commissione sostiene inoltre che i dati sulla qualità dell'aria per gli anni dal 2014 al 2018 dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto di questa procedura di infrazione. Tali dati non le sono stati comunicati alla scadenza del termine fissato nel parere motivato aggiuntivo, ossia il 27 gennaio 2015, in quanto gli sono stati comunicati dalla Repubblica di Bulgaria rispettivamente nei mesi di settembre dal 2015 al 2019. La Commissione rileva, tuttavia, che nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di accertare una violazione sistematica e persistente, la Corte ammette di produrre ulteriori elementi di prova volti, nella fase contenziosa, a comprovare la generalità e la coerenza la violazione così dedotta. In questo caso, l'oggetto dell'azione di contraffazione potrebbe estendersi a fatti successivi al parere motivato aggiuntivo purché questi siano della stessa natura e costituiscano il medesimo comportamento dei fatti oggetto del presente parere. Nella specie, i dati per gli anni dal 2014 al 2018 forniti dalle autorità bulgare rispettivamente nei mesi di settembre per gli anni dal 2015 al 2019 soddisfano tale requisito.

39 La Repubblica di Bulgaria ricorda, in via preliminare, che dai dati contenuti nelle relazioni annuali da essa presentate risulta che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, un superamento dei valori limite fissata per SO₂ era stata registrata solo in un punto di campionamento nella zona BG0006 (Sud-Est), situata nel territorio del comune di Galabovo. Su tutto il resto del territorio appartenente a tale zona, invece, dopo l'anno 2014, tali valori limite sarebbero stati rispettati.

40 Al riguardo, la Repubblica di Bulgaria deduce dalla giurisprudenza risultante dalle sentenze del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia (C-336/16, EU:C:2018:94), e del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533), che la prima censura, in quanto la Commissione fa valere una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 a causa di un rispetto non sistematico con i valori limite fissati per SO₂ nella zona BG0006 (Sud-Est), senza specificare l'unico luogo in tale zona dove è stato registrato un superamento di tali valori dopo il 27 gennaio 2015, è infondato e che è impossibile dedurre dal superamento di detti valori nel punto situato a Galabovo che vi sia stata violazione di tale disposizione in tutto il territorio.

41 Inoltre, sempre in tale contesto, la Repubblica di Bulgaria sostiene, in sostanza, che dall'art. 120, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza pertinente, l'eventuale ricorso deve indicare il oggetto della controversia e contenere una sintetica esposizione dei motivi addotti a sostegno del ricorso, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Ne consegue che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso ex art. 258 TFUE devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso, al fine di consentire allo Stato membro interessato e alla Corte di comprendere esattamente la portata della presunta violazione del diritto dell'Unione, condizione necessaria affinché tale Stato membro possa argomentare efficacemente le proprie difese e affinché la Corte possa verificare l'esistenza del presunta violazione. Inoltre, una decisione ai sensi dell'articolo 258, paragrafo 2, TFUE dovrebbe stabilire un'effettiva violazione da parte di uno Stato membro, poiché oggettivamente esiste nella realtà.

42 Per quanto riguarda più in particolare il superamento dei valori limite fissati per SO₂ nell'area in cui è situato il comune di Galabovo, la Repubblica di Bulgaria si richiama all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. la "Carta"), la quale prevede che l'Unione riconosca e rispetti l'accesso ai servizi di interesse economico generale come previsto dalle leggi e prassi nazionali, in conformità ai Trattati, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione. L'importanza che l'Unione attribuisce ai servizi di interesse generale emerge anche dall'articolo 14 TFUE e dal Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegati al Trattato UE e al Trattato FUE, che ne determinano il posto nei valori comuni dell'Unione.

43 Al riguardo, la Repubblica di Bulgaria ricorda di aver più volte affermato che il problema è dovuto a un'eredità storica, dato che, nel bacino carbonifero di Maritsa iztok, le più importanti centrali termoelettriche sono concentrate in una piccola area di Bulgaria, che sono la principale fonte di emissioni di SO₂ in quest'area. Allo stesso tempo, queste società forniscono servizi di interesse sociale ed economico alla popolazione, ovvero elettricità e calore, e sono tra i principali datori di lavoro nella regione di Stara Zagora, costituendo così la principale fonte di reddito per gran parte della popolazione di questa regione.

44 Queste centrali termiche funzionerebbero a lignite, Mini Maritsa Iztok EAD sfruttando il più grande giacimento in Bulgaria, che fornisce quattro centrali termiche per la produzione di elettricità e una fabbrica per la produzione di bricchetti di lignite. Secondo quanto riferito, nell'anno 2019 le riserve di carbone della Bulgaria sono sufficienti per garantire la produzione di elettricità per i prossimi 60 anni. Le centrali termoelettriche che utilizzano carbone locale fornirebbero circa il 48% della produzione di elettricità e garantirebbe la sicurezza energetica della Bulgaria e la



competitività della sua economia. Tali impianti, classificati secondo la normativa nazionale come impianti strategici, farebbe parte dell'infrastruttura sensibile nel settore energetico e sarebbe quindi di fondamentale importanza per la sicurezza energetica della Bulgaria. Il loro danneggiamento o distruzione avrebbe gravi conseguenze sulle funzioni sociali vitali, sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere economico o sociale della popolazione, per cui la cessazione del loro sfruttamento avrebbe conseguenze dannose per quest'ultima.

45 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Repubblica di Bulgaria chiede alla Corte di respingere la prima censura in quanto infondata. Nel caso in cui la Corte non accogliesse le argomentazioni da essa addotte, chiede che tale censura sia accolta solo in parte, e cioè solo per quanto riguarda la regione di Galabovo, e che sia per il resto respinta.

46 Infine, la Repubblica di Bulgaria sostiene che è possibile, sulla base dei dati trasmessi alla Commissione per quanto riguarda le emissioni complessive di SO₂ in tonnellate annue per quanto riguarda le centrali termoelettriche Brikel, Maritsa East 2, Kontur Global Maritsa East 3 e AES-3C Maritsa East I, per concludere che la riduzione delle emissioni di SO₂ da queste centrali termoelettriche è del 91%.

47 Nella replica, la Commissione replica, in merito all'argomento addotto dalla Repubblica di Bulgaria secondo cui è impossibile dedurre dal superamento dei valori limite fissati per l'SO₂ in un unico punto di campionamento che vi sia stata violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 nell'intera area BG0006 (Sud-Est), la quale, ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, nella sua applicazione, ha precisato che la Repubblica di Bulgaria aveva violato il combinato disposto dell'art. L'articolo 13, paragrafo 1, e l'allegato XI di tale direttiva, a causa della sistematica e persistente non conformità, nella zona BG0006 (Sud-Est), ai valori limite orari e giornalieri per SO₂, indicando espressamente che tali superamenti persistenti riguardavano solo il comune di Galabovo.

48 La Commissione sostiene che la Repubblica di Bulgaria ne trae tuttavia una conclusione errata quando afferma, nel controricorso, che la determinazione della media dei valori misurati in tutti i punti di campionamento di una zona o di un agglomerato non renderebbe è possibile stabilire il livello di esposizione della popolazione generale agli inquinanti in questione. La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, il rispetto dei valori limite per le sostanze inquinanti deve essere garantito, da ciascuno degli Stati membri, a livello di zone e agglomerati e non rispetto alla popolazione interessata dal superamento di questi valori limite.

49 Pertanto, secondo la Commissione, l'esistenza di superamenti dei valori limite fissati per l'SO₂ in una parte specifica dell'area interessata, stabilita sulla base di misurazioni in un unico punto di campionamento, è sufficiente per concludere che vi sia stata una violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50, anche se nessun superamento di tali valori è registrato nel resto di tale area in altri punti di campionamento. Tale interpretazione sarebbe pienamente in linea con la Direttiva 2008/50 e la sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti 67 e 68), che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Bulgaria, non fissa un determinato livello di esposizione della popolazione agli inquinanti, misurato in un certo numero di punti,

50 Secondo la Commissione, l'interpretazione opposta, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, non trova sostegno nella direttiva 2008/50. Secondo le condizioni relative alla macrolocalizzazione dei punti di campionamento, di cui all'allegato III, sezione B, della presente direttiva, la rappresentatività dell'esposizione della popolazione è rilevante solo per determinare la localizzazione dei punti di campionamento. Tale direttiva non stabilisce, tuttavia, alcun nesso tra la questione se i valori limite fissati per l'SO₂ siano stati superati e il numero di punti in cui sono stati registrati superamenti o in corrispondenza dei quali vi sia una specifica esposizione della popolazione ad inquinanti che possono essere dettratti dai superamenti misurati. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, Gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle loro aree i livelli di SO₂ non superino i valori limite di cui all'allegato XI della presente direttiva, valori assoluti. La Repubblica di Bulgaria dovrebbe quindi garantire che tali valori limite siano rispettati nell'area BG0006 (Sud-Est) nel suo insieme, compreso il comune di Galabovo, che ne fa parte.

51 Per quanto riguarda il carattere sistematico e persistente del mancato rispetto dei valori limite fissati per SO₂, la Commissione sostiene che le circostanze addotte dalla Repubblica di Bulgaria, in base alle quali chiede al Tribunale di respingere il ricorso in quanto non fondati, non portano alla conclusione che non vi sia stata violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50.

52 La Commissione rileva, al riguardo, di aver affermato nel ricorso che i superamenti dei valori limite fissati per l'SO₂ erano dovuti principalmente, come rilevano anche le autorità bulgare, alle quattro maggiori centrali termoelettriche in Bulgaria e di aver analizzato tutte le misure individuate al riguardo da tali autorità. Tuttavia, non ha affrontato, in tale richiesta, la possibilità della cessazione dell'attività di tali centrali, in quanto la direttiva 2008/50 lascia agli Stati membri la piena libertà di determinare le misure da adottare a livello nazionale per realizzare il risultato che richiede, ovvero l'assenza di superamento di tali valori limite il prima possibile. La Repubblica di Bulgaria, tuttavia, non ha raggiunto tale risultato.

53 In tale contesto, tale ente sottolinea che la direttiva 2008/50 non prevede deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite fissati per SO₂, deroghe che sarebbero basate sulla fonte delle emissioni, né un trattamento speciale di imprese che possono rivestire una particolare importanza sociale ed economica per lo Stato membro interessato.

54 La direttiva 2008/50 fissa le concentrazioni massime di inquinanti nell'aria ambiente, indipendentemente dalla loro

fonte, e non prevede alcun interesse pubblico, in particolare economico, che prevale sull'obbligo di rispettare i valori limite fissati per gli inquinanti. Indipendentemente dal fatto che le imprese interessate possano essere considerate fornitori di servizi di interesse economico generale, né la Carta né le disposizioni del Trattato FUE prevedono, in quanto tali, deroghe al rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela del ambiente da tali imprese. L'articolo 37 della Carta, dedicato alla protezione dell'ambiente,

55 La Repubblica di Bulgaria, nella sua controreplica, deplora l'approccio formalistico della Commissione consistente nel dedurre dal superamento dei valori limite fissati per l'SO₂ in un'unica regione di una determinata zona una violazione dell'articolo 13, comma 1, della Direttiva 2008/50 anche nel resto dell'area, dove i livelli di SO₂ sono in linea con questi valori. La suddivisione di uno Stato membro in zone e/o agglomerati è intesa a facilitare la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, ma non deve necessariamente costituire una base per l'approccio seguito dalla Commissione.

56 In tale contesto, la Repubblica di Bulgaria afferma che dalla sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C-723/17, EU:C:2019:533, punti da 66 a 68), risulta che, se il superamento di un valore limite in uno e un solo punto di campionamento è sufficiente perché vi sia una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, allora l'assenza di superamento dei valori limite in un dato punto è sufficiente per questa disposizione da rispettare. Pertanto, la violazione di tale disposizione deve essere esaminata solo con riguardo al territorio del comune di Galabovo, che è l'unico punto in cui sono stati superati i valori limite fissati per SO₂.

57 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria osserva che risulta dai 'considerando' 1, 2, 5, 6 e da 10 a 12 e dall'art. 1e dall'articolo 2, punti 5 e da 9 a 11, della direttiva 2008/50 che l'esposizione della popolazione e degli ecosistemi all'inquinamento non è importante solo per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento. La Corte ha ritenuto che l'obiettivo di tale direttiva sia la tutela della salute umana e dell'ambiente e che tale direttiva prevede pertanto, a tal fine, misure che consentano di combattere le emissioni di inquinanti alla fonte. Conformemente a tale obiettivo, sarebbe necessario determinare l'effettivo inquinamento atmosferico a cui è esposta la popolazione o parte di essa e garantire che vengano adottate misure adeguate per combattere le fonti di tale inquinamento.

58 Infine, la Repubblica di Bulgaria sostiene che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale in merito alle misure da adottare a livello nazionale per garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2008/50. Tuttavia, dovrebbero esercitare questa libertà in un modo che non limiti altri diritti fondamentali della popolazione. Pertanto, per non violare altri diritti sociali ed economici fondamentali dei cittadini, lo Stato membro interessato non potrebbe adottare misure per porre fine al più presto possibile al superamento dei valori limite fissati per l'SO₂, se ciò comporta il cessazione dell'attività delle principali fonti di inquinamento da SO₂ della regione interessata, ovvero le centrali termiche.

59 In tale contesto, la Repubblica di Bulgaria rileva che l'assenza di un'espressa deroga all'obbligo di rispettare i valori limite per SO₂, in base alla fonte delle emissioni, non è motivo per non accogliere le considerazioni di uno Stato membro per quanto riguarda la sicurezza energetica, la sicurezza, la protezione e il benessere economico e sociale della popolazione. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni al di sotto dei valori limite sarebbe un processo che, in determinate situazioni, potrebbe rivelarsi difficile. Al riguardo, la Repubblica di Bulgaria sostiene che il tempo necessario per raggiungere livelli di inquinamento atmosferico inferiori ai valori limite di cui trattasi dipende caso per caso dalla situazione e deve essere valutato sulla base di tale situazione.

La valutazione della Corte

60 In limine, occorre rilevare, in primo luogo, che la Commissione addebita alla Repubblica di Bulgaria di aver sistematicamente e persistentemente mancato agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50, in l'area interessata da questa azione, dal 1° gennaio 2007 e fino alla scadenza del termine indicato nel parere motivato integrativo, ossia il 27 gennaio 2015. Tuttavia, in quanto parte di tale termine è anteriore alla data in cui gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla citata direttiva, fissata per l'11 giugno 2010, o anche prima della data di entrata in vigore di quest'ultima, ossia l'11 giugno 2008, è opportuno precisare che la Corte ha già precisato che le censure fondate sul combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 sono ammissibili anche per il periodo dal 1 gennaio 2005 - 11 giugno 2010, poiché gli obblighi previsti da dette disposizioni traggono origine dalla direttiva 1999/30, che è stata sostituita dalla direttiva 2008/50, in particolare dal combinato disposto dell'articolo 3 della direttiva 1999/30 e dell'allegato I [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punti 65].

61 In secondo luogo, va rilevato che, a sostegno della generalità e della coerenza della presunta violazione, la Commissione si basa, nel suo ricorso, sui dati relativi alla qualità dell'aria per gli anni dal 2014 al 2018, che le sono stati trasmessi dal Repubblica di Bulgaria ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2008/50 rispettivamente nel mese di settembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. Se tali dati costituiscono quindi fatti avvenuti dopo la data di scadenza del termine di cui alla motivazione aggiuntiva parere, resta il fatto che sono della stessa natura e costituiscono il medesimo comportamento dei fatti esposti nel presente parere motivato, tanto che l'oggetto del presente ricorso può estendersi ad essi [v., in tal senso, sentenza 10 novembre 2020, Commissione c. Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

62 Fatte queste preliminari precisazioni, va rilevato che, all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/50,



quest'ultima prevede misure volte a definire e fissare obiettivi in materia di qualità dell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. In tale contesto, l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che, in tutte le loro zone e agglomerati, i livelli, in particolare, di SO₂ nell'aria ambiente non superino i valori limite di cui all'allegato XI di tale direttiva.

63 Si rammenta che la censura relativa alla violazione di tale articolo 13 deve essere valutata tenendo conto della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale il procedimento previsto dall'articolo 258 TFUE si fonda sull'obiettivo constatazione di non conformità - rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli sono imposti dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato [sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicato, UE: C: 2021:437, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

64 La Corte ha già più volte rilevato che il superamento dei valori limite fissati per gli inquinanti atmosferici nell'aria è di per sé sufficiente per poter constatare una violazione del combinato disposto dell'art. 13, n. e allegato XI della direttiva 2008/50 [v. sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicato, EU:C:2021:437, punto 78 e cause citate].

65 Nella specie, i dati risultanti dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria, presentate dalla Repubblica di Bulgaria ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2008/50, mostrano che, nell'anno 2007-2018 compreso, il valore limite orario fissato per SO₂ e, dall'anno 2007 al 2018 compresi, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, i valori limite giornalieri fissati per questo inquinante sono stati regolarmente superati nella zona BG0006 (Sud-Est).

66 In particolare, da questi dati risulta che il valore limite giornaliero di 125 µg/m³, che non deve essere superato più di tre volte l'anno, è stato superato 26 volte nel 2007, 28 volte nel 2008, undici volte nel 2009, sei volte nel 2011, cinque volte nel 2013, quattro volte nel 2014, undici volte nel 2015, nove volte nel 2016, quindici volte nel corso dell'anno 2017 e sette volte nel corso dell'anno 2018. Pertanto, fatta eccezione per gli anni 2013 e 2014, il numero di sconfinamenti tollerati pari a tre volte l'anno è stato, nel periodo di riferimento, sempre superato del 100%. Anche se a partire dall'anno 2013 si osserva una tendenza al ribasso, questa si è però interrotta nel corso degli anni 2015 e 2017, che hanno registrato un numero eccessivo di sconfinamenti.

67 Per quanto riguarda il valore limite orario di 350 µg/m³, che non deve essere superato più di 24 volte l'anno, da detti dati risulta che per ogni anno del periodo considerato si può osservare un superamento significativo del numero di superamenti tollerati. Pertanto, questo valore è stato superato 189 volte nel 2007, 167 volte nel 2008, 80 volte nel 2009, 32 volte nel 2010, 73 volte nel 2011, 48 volte nel 2012, 57 volte nel 2013, 83 volte nell'anno 2014, 118 volte nell'anno 2015, 85 volte nell'anno 2016, 117 volte nell'anno 2017 e 72 volte nell'anno 2018. Ne consegue che il valore limite orario è stato superato all'inizio del periodo di riferimento, durante l'anno 2007, quasi sette volte di più delle 24 volte tollerate e, nell'anno migliore, 0,3 volte di più di queste 24 volte. Contrariamente al valore limite giornaliero, non è possibile osservare una chiara tendenza al ribasso. Al contrario, dai dati in esame risulta che la concentrazione di SO₂ dopo il 2010, dove l'overshoot è il più basso, è molto più elevata, con un overshoot addirittura eccessivo negli anni 2015 e 2017.

68 Ne consegue che i superamenti così accertati devono essere considerati persistenti e sistematici, senza che la Commissione sia tenuta a fornire ulteriori elementi di prova al riguardo (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valeurs Limits – NO₂), C-635/18, non pubblicato, EU:C:2021:437, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

69 Al riguardo, si rammenta che una violazione può, secondo costante giurisprudenza della Corte, rimanere sistematica e persistente nonostante una possibile parziale tendenza al ribasso emersa dai dati raccolti, che non si traducono, tuttavia, nel non garantire che il Stato membro interessato rispetta i valori limite che è tenuto a rispettare (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437, punto 83 e giurisprudenza citata). Tuttavia, questo è il caso per quanto riguarda gli anni dal 2007 al 2018 di cui trattasi nella presente causa, come risulta dai punti da 65 a 67 della presente sentenza, i dati presentati dalla Repubblica di Bulgaria al riguardo avendo, inoltre,

70 In tale contesto, occorre altresì respingere l'argomento, dedotto dalla Repubblica di Bulgaria, secondo il quale la prima censura è infondata in quanto la Commissione deduce che i valori limite fissati per l'SO₂ sono stati superati nell'unico punto situato in Galabovo che si è verificata una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 nell'intera area BG0006 (Sud-Est), che comprende anche altre regioni, nelle quali i livelli di SO₂ sono invece conformi agli standard stabiliti da tale direttiva.

71 Al riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, il superamento dei valori limite fissati per gli inquinanti nell'aria ambiente è di per sé sufficiente per poter trovare una violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 [v. sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicato, EU:C :2021:437, punto 78 e giurisprudenza citata].

72 Inoltre, la violazione di tali disposizioni viene esaminata in questo contesto a livello di zone e agglomerati, dovendo analizzare il superamento dei valori limite per ciascuna zona o agglomerato sulla base delle letture effettuate da ciascuna stazione di monitoraggio. La Corte ha ritenuto, al riguardo, che l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1,



della direttiva 2008/50 devono essere interpretati secondo l'impianto e la finalità generale del regolamento in cui si inseriscono tali disposizioni, nel senso che, in per accertare il superamento di un valore limite fissato nell'allegato XI della presente direttiva per la media calcolata per ora o per giorno, è sufficiente che un livello di inquinamento più elevato a tale valore sia misurato in un punto di campionamento isolato [cfr. tale effetto, sentenza del 3 giugno 2021,

73 Se la Repubblica di Bulgaria trae da tale giurisprudenza la conclusione che la determinazione della media dei valori misurati in tutti i punti di campionamento di una zona o di un agglomerato non consentirebbe di stabilire il livello di esposizione della popolazione in generale agli inquinanti in questione, va ricordato che tale giurisprudenza non fissa uno specifico livello di esposizione della popolazione a tali inquinanti determinando un certo numero di punti di campionamento quale soglia che deve essere necessariamente raggiunta per stabilire una violazione di dette disposizioni. Inoltre, una siffatta interpretazione non trova fondamento nella direttiva 2008/50, l'esistenza di una violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1,

74 Pertanto, l'argomento avanzato al riguardo anche dalla Repubblica di Bulgaria, senza tuttavia contestare la ricevibilità del presente ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 120 del regolamento di procedura e dell'articolo 258 TFUE, per mancanza di precisione il ricorso in merito all'oggetto del contenzioso e la presentazione incoerente delle censure, in particolare per quanto riguarda il sistematico mancato rispetto dei valori limite fissati per SO₂ nella zona BG0006 (Sud-Est), senza che la Commissione abbia precisato che l'unico luogo in quest'area in cui è stato registrato un superamento di questi valori dopo il 27 gennaio 2015, deve anche essere respinto.

75 Quanto all'argomento della Repubblica di Bulgaria secondo cui le quattro centrali termiche, che si trovano nell'area oggetto del presente ricorso e che fanno parte dell'infrastruttura sensibile della Bulgaria, rivestono una particolare importanza non solo per il benessere economico e sociale della popolazione locale, ma anche per quella dell'intera Bulgaria, cosicché la cessazione del loro sfruttamento avrebbe conseguenze dannose per la popolazione, si segnala che, da un lato, la Commissione non ha poteri, sulla base della Direttiva 2008/50, per richiedere la chiusura di tali impianti, tale direttiva fissa solo le concentrazioni massime di inquinanti nell'aria ambiente e le conseguenze in caso di loro superamento.

76 D'altra parte, si segnala che i valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50 devono essere rispettati indipendentemente dalla fonte degli inquinanti. La presente direttiva non prevede alcun interesse pubblico, economico, sociale o di sicurezza in deroga al rispetto di tali valori. In tale contesto, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, il procedimento di cui all'articolo 258 TFUE si fonda sull'obiettivo constatazione dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso imposti dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato. Il fatto che i valori limite fissati per gli inquinanti nell'aria ambiente siano superati è quindi sufficiente per stabilire una violazione del combinato disposto dell'articolo 13, comma 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 [v. sentenza del 3 giugno 2021 ,

77 Va peraltro ricordato che la Corte ha già ritenuto che, una volta accertata l'obiettivo constatazione di inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso imposti dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato, essa è irrilevante che l'inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è imputabile, dalla sua negligenza o anche dalle difficoltà tecniche alle quali si sarebbe dovuto confrontare. Di conseguenza, l'argomento della Repubblica di Bulgaria relativo alla sua situazione socioeconomica o in termini di sicurezza dell'approvvigionamento non può essere accolto [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, UE :C:2017:267, punti 76 e 77, e del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900,

78 Da quanto precede risulta che la prima censura dev'essere accolta.

La seconda censura, relativa alla violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A, della stessa

Argomenti delle parti

79 Con la sua seconda censura, la Commissione fa valere che la Repubblica di Bulgaria ha violato l'obbligo derivante dall'articolo 23 della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A, di tale direttiva. dall'11 giugno 2010 tale Stato membro non ha adottato, nei suoi piani per la qualità dell'aria, misure adeguate per garantire che il periodo durante il quale vengono superati i valori limite fissati per l'SO₂ sia il più breve possibile.

80 La Commissione rileva, in via preliminare, che l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/50 stabilisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite previsti dal combinato disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI di tale direttiva e, in secondo luogo, l'elaborazione di piani per la qualità dell'aria.

81 Secondo la Commissione, in tale contesto, è necessario effettuare un'analisi caso per caso dei piani relativi alla qualità dell'aria elaborati dallo Stato membro interessato per verificare la loro conformità all'articolo 23 della direttiva 2008/50. Nell'ambito di tale valutazione, sebbene gli Stati membri dispongano di una certa discrezionalità nella determinazione delle misure da adottare, queste devono comunque consentire il periodo durante il quale i valori limite fissati per l'inquinante in questione siano il più breve possibile .

82 Al fine di valutare se un piano per la qualità dell'aria preveda misure idonee a garantire che il periodo durante il quale i valori limite fissati per l'inquinante in questione siano superati sia il più breve possibile, la Commissione sostiene che dovrebbero essere presi in considerazione diversi fattori , desunto in particolare dalla pertinente giurisprudenza della

Corte.

83 In primo luogo, il sistematico e persistente superamento dei valori limite fissati per un inquinante per diversi anni dimostra, di per sé, senza che sia necessario esaminare in dettaglio il contenuto dei piani relativi alla qualità dell'aria elaborati dallo Stato membro interessato, che tale Stato membro non ha attuato misure adeguate ed efficaci per garantire che il periodo durante il quale questi valori limite vengono superati sia il più breve possibile.

84 In secondo luogo, si dovrebbe tener conto della misura assoluta in cui tali valori limite sono superati. Quanto più lunga è la durata di un superamento significativo, tanto più indicherebbe l'inefficacia delle misure già adottate nell'ottica del miglioramento della qualità dell'aria.

85 In terzo luogo, nella valutazione dei piani per la qualità dell'aria dovrebbe essere presa in considerazione anche la durata dei futuri superamenti stimati dei valori limite fissati per l'inquinante in questione, poiché un ritardo particolarmente lungo può essere giustificato solo da circostanze eccezionali.

86 In quarto luogo, una tendenza al rialzo o l'assenza di variazioni sostanziali dei livelli di concentrazione già al di sopra dei valori limite autorizzati dalla direttiva 2008/50 costituisce un ulteriore elemento indicativo dell'inadeguatezza delle misure adottate.

87 In quinto luogo, il superamento di tali valori limite per un lungo periodo costituisce un'indicazione importante del fatto che lo Stato membro interessato non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.

88 In sesto luogo, occorre considerare il contenuto formale dei piani per la qualità dell'aria, in particolare se questi contengono tutte le informazioni richieste nell'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50.

89 Settimo, il contenuto materiale dei piani relativi alla qualità dell'aria, in particolare l'adeguatezza tra la diagnosi effettuata in tali piani e le misure previste, l'analisi di tutte le misure possibili e la loro natura vincolante o meramente incentivante nonché le fonti di finanziamento della loro attuazione sarebbero fattori di cui tener conto nell'ambito della valutazione di detti piani.

90 Come ulteriore considerazione di fatto, la Commissione ribadisce che i dati disponibili sui valori di SO₂, l'analisi del piano di qualità dell'aria per l'area interessata e le altre misure notificate dalle autorità bulgare confermano la fondatezza della seconda doglianza.

91 Essa fa valere che i dati disponibili indicano il non rispetto sistematico e persistente, a partire dal 2007, dei valori limite fissati per SO₂ nella zona BG0006 (Sud-Est). Questi valori limite sarebbero stati costantemente superati nel periodo dal 2007 al 2018, ad eccezione del valore limite giornaliero nel 2010 e nel 2012. Di conseguenza, nel corso del 2018, ovvero quasi dodici anni dopo l'obbligo di rispettare i valori limite fissati per SO₂ entrata in vigore per la Repubblica di Bulgaria, lo sfioramento sussisterebbe ancora e la violazione del diritto comunitario sarebbe quindi sistematica e persistente.

92 Inoltre, la Commissione sostiene che è stabile la tendenza al superamento dei valori limite fissati per SO₂. Anche se i dati mostrano una tendenza al ribasso in determinati momenti, questo non durerebbe. Pertanto, a titolo esemplificativo, dopo che il numero di ore per le quali la concentrazione di SO₂ era superiore a 350 µg/m³ è sceso da 189 ore nell'anno 2007 a 32 ore nell'anno 2010, sarebbe nuovamente aumentato dall'anno 2010, per raggiungere le 117 ore nel corso dell'anno 2017. Data l'entità del superamento, le riduzioni periodiche sarebbero chiaramente insufficienti perché i valori limite fissati per l'SO₂ possano essere rispettati nel prossimo futuro.

93 Per quanto riguarda il livello di superamento dei valori limite fissati per SO₂, la Commissione sostiene che, nel corso del 2017, i valori registrati hanno mostrato un numero di superamenti dei valori limite orari quasi cinque volte superiore al numero autorizzato, ovvero 117 ore invece del valore limite di 24 ore, e un numero di valori limite giornalieri ha superato di cinque volte il numero autorizzato, ovvero 15 giorni invece del valore limite di 3 giorni. Nel corso del 2018 ci sarebbe stata una diminuzione del numero di superamenti, ridotti rispettivamente a 72 ore e 7 giorni, ma sarebbe comunque rispettivamente tre volte e doppio rispetto a quanto consentito. Inoltre, questi cali non sarebbero stati di natura duratura fino ad ora.

94 Tali dati, secondo la Commissione, sono di per sé indicativi del fatto che la Repubblica di Bulgaria non ha adottato le misure adeguate per garantire che il periodo durante il quale i valori limite fissati per l'SO₂ vengono superati sia il più breve possibile. L'analisi del piano per la qualità dell'aria e delle misure notificate da tale Stato membro conferma tale constatazione.

95 Alla data rilevante, ossia il 27 gennaio 2015, e in assenza di menzione di altro piano da parte delle autorità bulgare, il piano rilevante sarebbe il "Programma volto alla riduzione dei livelli di inquinanti e al rispetto dei valori ammissibili di sostanze nell'aria ambiente" del comune di Galabovo per il periodo dal 2011 al 2013, adottato il 18 agosto 2011 (di seguito il "Piano 2011"). In via preliminare, la Commissione rileva che il piano 2011 è incompleto rispetto ai requisiti dell'allegato XV della direttiva 2008/50, in quanto non vi è alcuna stima del miglioramento della qualità dell'aria atteso o dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

96 Come misure specifiche per ridurre le concentrazioni di SO₂ presentate nel piano 2011, secondo la Commissione, l'aggiornamento delle ordinanze comunali in materia di qualità dell'aria ambiente, progetti di ristrutturazione edilizia e di realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, una campagna informativa sulla qualità dei

combustibili utilizzati e il loro impatto sulla qualità dell'aria ambiente, nonché sull'efficienza energetica degli edifici e il suo impatto sui consumi di combustibili, l'estensione della rete di teleriscaldamento, il contenimento delle emissioni degli stabilimenti produttivi grazie al sostegno nell'ambito di le competenze delle amministrazioni comunali nonché la cessazione dell'esercizio dell'impianto di combustione di Brikel.

97 La Commissione sostiene, al riguardo, che, mentre alcune delle misure previste potrebbero avere un effetto positivo sulle concentrazioni di SO₂, le misure annunciate sono tuttavia troppo vaghe e troppo generiche per combattere efficacemente l'inquinamento atmosferico nella zona interessata e che, all'epoca, della redazione della domanda, le autorità bulgare non hanno ancora fornito specifiche informazioni aggiuntive sulla loro attuazione. Non avrebbero fornito alcuna informazione sugli aggiornamenti adottati in merito alle ordinanze comunali e quindi non sarebbe ancora chiaro se fosse assicurato il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e gassificazione degli edifici nonché l'ampliamento della rete di teleriscaldamento. ,

98 Per quanto riguarda più in particolare l'impianto di combustione della Brikel, la Commissione sostiene che dalle informazioni a sua disposizione risulta che le autorità bulgare non hanno notificato la cessazione della sua attività nelle loro risposte al parere motivato complementare. Risulta invece dalla loro risposta del 27 aprile 2015 che tale impianto è ancora in servizio e, a fronte delle violazioni rilevate in data 14 e 16 febbraio 2015, è stata sanzionata nei confronti della società per il mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione incorporata che gli è stata data. Pertanto, la misura notificata nei confronti di Brikel non avrebbe potuto avere un effetto positivo sulla qualità dell'aria.

99 La Commissione rileva inoltre che, secondo le autorità bulgare, la causa principale dei livelli eccessivi di SO₂ nel comune di Galabovo, in assenza di condizioni meteorologiche avverse e di altre fonti di inquinamento, è il mancato rispetto delle condizioni operative di alcuni GIC della regione, che rilasciano fumi non trattati. Secondo quanto riferito, le autorità bulgare hanno fornito informazioni su varie misure relative al controllo più rigoroso delle attività di questi GIC e hanno indicato che tutte le autorizzazioni integrate loro rilasciate prevedevano l'obbligo di installare, quanto prima, sistemi di misurazione del volume dei fumi di combustione che passano attraverso i camini di bypass, nei casi in cui questi camini vengono utilizzati. In attesa dell'installazione di questi sistemi, Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli rafforzati per verificare che i camini di bypass siano utilizzati come previsto. Tuttavia, secondo quanto riferito, la Repubblica di Bulgaria non ha comunicato alcuna informazione relativa a una modifica delle autorizzazioni integrate, per cui la Commissione conclude che tale misura non è stata attuata e che è stata applicata una misura temporanea in termini di controllo rafforzato.

100 La Commissione rileva inoltre l'esistenza di "Linee guida metodologiche per la pianificazione, l'attuazione e la rendicontazione delle attività di controllo relative ai grandi impianti di combustione che incidono sulla qualità dell'aria negli agglomerati che hanno registrato superamenti di SO₂", adottate ai fini del controllo rafforzato dei GIC e approvate dalle autorità competenti ministero. Secondo la Repubblica di Bulgaria, le autorità competenti hanno effettuato, conformemente a tali orientamenti, in caso di superamento, ispezioni, impartito istruzioni per ridurre le emissioni di SO₂ e imposto sanzioni a Brikel in caso di mancato rispetto delle autorizzazione. Tuttavia, la Commissione sostiene che tali orientamenti non costituiscono misure pertinenti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50,

101 La Commissione sostiene che, nonostante alcune misure adottate dalle autorità bulgare, in accordo con il Ministero dell'ambiente e delle acque, per aumentare il tasso di desolfurazione e ridurre la concentrazione di zolfo nei gas di scarico, notevoli superamenti dei valori limite impostato per SO₂ continua. Le autorità bulgare ritengono, al riguardo, che il motivo principale dei livelli eccessivi sia il mancato rispetto delle condizioni operative dei CIG. Pertanto, secondo la Commissione, ciò significa che queste misure non vengono applicate nella pratica o che non sono sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite fissati per SO₂. Inoltre, la Commissione si rammarica del fatto che, in relazione a tale accordo, non le sia stato comunicato alcun testo,

102 In merito alle misure previste relative all'aumento temporaneo del tasso di desolfurazione degli impianti ad hoc delle centrali termiche nonché ad una maggiore combustione della biomassa in percentuale del combustibile principale, che richiederebbe una modifica del sistema di combustione di alcune centrali termiche, la Commissione sostiene che esse sono oggetto di discussione tra il ministero competente ed i gestori di tali centrali, per cui è obbligata a concludere che tali misure non sono attualmente, alla data di la presentazione dell'azione, attuata e che non è previsto alcun piano o finanziamento per apportare le modifiche necessarie ai sistemi di combustione dei principali inquinanti.

103 La Commissione sostiene inoltre che, per quanto riguarda l' inquinamento provocato dal settore domestico, le autorità bulgare non hanno notificato misure specifiche per porvi rimedio né nella risposta al parere motivato aggiuntivo né nelle lettere successive .

104 Per quanto riguarda l'argomento della Repubblica di Bulgaria secondo cui, sebbene sia pacifico che i livelli eccessivi di SO₂ nel bacino di Maritsa iztok siano dovuti principalmente al mancato rispetto delle condizioni operative di alcuni GIC, sarebbe difficile determinare quale GIC è responsabile del superamento in questione, dato che i quattro GIC interessati sono ubicati in un territorio limitato, la Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, gli Stati membri devono raggiungere un risultato, ovvero la fine dei superamenti dei valori limite fissati per l'SO₂, che è di notevole importanza per la salute umana e deve essere raggiunto quanto prima. Spetterebbe quindi alle autorità nazionali raggiungere il risultato descritto dalla presente direttiva, adottando quanto



prima tutte le misure necessarie in tal senso, affinché il periodo durante il quale tali valori limite vengono superati sia il più breve possibile .

105 Infine, per quanto riguarda le informazioni fornite dalle autorità bulgare sulle misure future, il cui obiettivo è in particolare di ridurre dell'80% le emissioni di SO₂ entro il 2023 rispetto a quelle del 2017, la Commissione sottolinea che tali autorità non hanno indicato la data precisa o la data prevista per l'attuazione di tali misure. Sebbene molte delle misure previste possano avere un effetto positivo sull'aria ambiente, la loro attuazione sarebbe tuttavia prevista solo per una fase successiva, per la maggior parte a medio o lungo termine, vale a dire per gli anni dal 2021 al 2023. Pertanto, anche supponendo che le misure previste saranno attuate in modo rigoroso e che sarà assicurato il loro finanziamento, che non sarebbe stato garantito alla data di redazione della domanda,

106 La Repubblica di Bulgaria fa valere, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 27 della *Zakon za chistotata na atmosferniya Vazduh* (legge sulla purezza dell'aria ambiente, DV n. 45, del 28 maggio 1996), come modificata, tutti i comuni nell'area BG0006 (Sud-Est) dove gli standard di qualità dell'aria non sono stati rispettati hanno sviluppato e adottato piani di qualità dell'aria e stanno attuando le misure previste in tali piani al fine di raggiungere i valori limite fissati per la SO₂. Su questa base, nel periodo dal 2014 al 2018, non si sarebbero registrati superamenti di tali valori in quest'area, ad eccezione del comune di Galabovo.

107 La Repubblica di Bulgaria ribadisce le argomentazioni addotte nell'ambito della prima censura, presenta il programma di riduzione dei livelli di inquinanti e di ottemperanza alle norme stabilite in materia di sostanze nocive presenti nell'aria ambiente del comune di Galabovo e fa riferimento ad alcune misure volte in particolare a garantire il rispetto dei valori limite fissati per SO₂ in questo comune.

108 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria delinea alcuni provvedimenti legislativi che prevedono tempi di ispezione e controllo dei GIC, una procedura informativa nonché misure che introducono disposizioni volte a garantire la qualità dei sistemi di misura automatici. Si fa altresì riferimento ad altri provvedimenti adottati, descritti in dettaglio nelle risposte alla lettera di costituzione in mora, al parere motivato, alla costituzione in mora e al parere motivato aggiuntivo, nonché nei supplementi informativi forniti. Grazie a tali azioni, intraprese fino alla data di redazione della memoria difensiva, che riguardano in particolare le quattro grandi centrali termoelettriche in questione, le emissioni di SO₂ sarebbero state divise per dieci, la riduzione di tali emissioni pari al 91 % .

109 Infine, la Repubblica di Bulgaria sostiene che l'espressione «il più breve possibile», utilizzata all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, non specifica il termine esatto, poiché il termine più breve possibile dovrebbe essere determinato caso per caso, sulla base della situazione concreta, che la porta ad affermare di aver adempiuto agli obblighi previsti da tale disposizione nell'area BG0006 (Sud-Est).

110 Essa ritiene pertanto che la seconda censura debba essere respinta in quanto infondata. Nel caso in cui la Corte non accogliesse le argomentazioni esposte nelle sue osservazioni, la Repubblica di Bulgaria chiede che tale censura sia accolta solo in parte, limitatamente alla regione di Galabovo, e che il resto sia respinto.

111 La Commissione, nella sua replica, respinge tutti gli argomenti addotti dalla Repubblica di Bulgaria, che sono simili a quelli addotti in relazione alla prima censura. Sostiene in particolare che lo Stato membro interessato può decidere autonomamente come formulare un piano per la qualità dell'aria e se copre ciascuno dei luoghi interessati nell'area in questione, come ha fatto la Repubblica di Bulgaria, o l'intera area. La Commissione sottolinea di non aver contestato la scelta della Repubblica di Bulgaria di elaborare un piano relativo al solo comune di Galabovo, il che non significa, tuttavia, che tale Stato membro non abbia violato il combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, , secondo comma, e l'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50 per quanto riguarda tale settore in quanto tale.

112 La Commissione sottolinea inoltre che il controricorso non contiene alcuna informazione da cui si possa dedurre che le misure adottate dalla Repubblica di Bulgaria sarebbero idonee al rispetto dei valori limite fissati per SO₂. Più in particolare, la memoria difensiva non fornisce alcuna informazione sulle carenze del piano 2011, sicché la Commissione mantiene le sue considerazioni esposte nell'atto introduttivo. Inoltre, rileva che la memoria difensiva non contiene alcuna informazione sull'aggiornamento delle ordinanze comunali, sulle misure di finanziamento o sui risultati delle campagne informative.

113 Per quanto riguarda il monitoraggio rafforzato dell'attività delle quattro grandi centrali termoelettriche di cui trattasi, la Commissione sostiene che la Repubblica di Bulgaria non ha, invece, fornito informazioni specifiche in merito ai controlli effettuati con maggiore frequenza. È quindi evidente, dati i dati disponibili sui superamenti dei valori limite fissati per SO₂, che si tratta di una misura insufficiente per garantire il rispetto di tali valori limite. Il controllo delle emissioni industriali sarebbe anche un obbligo regolare incombente alle autorità competenti, che deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di superamento dei livelli di SO₂.

114 Quanto al decreto redatto per incoraggiare l'uso di combustibili solidi di migliore qualità nel settore domestico, la Commissione sostiene che tale provvedimento è stato adottato nel febbraio 2020 ed è entrato in vigore il 22 marzo successivo. Pertanto, questo decreto sarebbe un provvedimento estremamente tardivo, che in futuro non potrà che avere effetti sulle emissioni del riscaldamento domestico.

115 Per quanto riguarda i futuri provvedimenti, la Repubblica di Bulgaria fornisce informazioni esclusivamente in merito al decreto n. 6, le cui modifiche sono in fase di bozza e non sono state ancora adottate. Le informazioni relative al

sistema di allerta rapido sono state prese in considerazione dalla Commissione nell'elaborare la sua domanda, ma dalle osservazioni della Repubblica di Bulgaria non risulta che il sistema sia completo e operativo.

116 Per quanto riguarda l'argomento avanzato da tale Stato membro secondo cui l'eccesso di emissioni di SO₂ generate nel periodo dal 2007 al 2017 è notevolmente diminuito, la Commissione, pur apprezzando tali riduzioni, rileva tuttavia che i dati comunicati non mostrano una chiara tendenza al ribasso per tutte le strutture. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'eventuale tendenza al ribasso nel superamento dei valori limite fissati per l'inquinante in questione non sarebbe idonea ad invalidare la constatazione della persistenza del difetto.

117 La Commissione sottolinea anche una certa contraddizione nelle affermazioni della Repubblica di Bulgaria. Mentre la difesa rimane fondata sul fatto che la presenza di quattro GIC in un'area relativamente ristretta rende difficile determinare sia la vera causa dell'inquinamento sia la misura in cui ogni impianto influenza la qualità dell'aria nel comune di Galabovo, i dati che appaiono nella tabella contenuta al punto 72 della presente affermazione sembrano indicare esattamente il contrario, ovvero che è possibile misurare le emissioni di SO₂ di ciascuno dei quattro impianti in questione. Comunque,

118 In merito alla modifica apportata nel 2018 all'autorizzazione all'esercizio della centrale termoelettrica di Brikel, volta a stabilire il rispetto dei valori limite fissati per l'SO₂, la Commissione sostiene che il controricorso non contiene, invece, alcun elemento che indichi che il nuovo impianto di desolfurazione è già stato realizzato, cosa peraltro non confermata dall'appendice B del controricorso, dal quale risulta, infatti, che la costruzione in questione sia avvenuta in ritardo.

119 Quanto, infine, all'argomentazione avanzata dalla Repubblica di Bulgaria, secondo la quale la direttiva 2008/50 non precisa, nell'ambito dell'espressione "il più breve possibile", contenuta nell'articolo 23, comma 1, secondo comma, della stessa, del termine, la Commissione ricorda che, conformemente a tale disposizione, gli Stati membri devono conseguire un risultato, ovvero la fine dei superamenti dei valori limite fissati per l'inquinante in questione, che assume notevole importanza per la salute umana e che deve essere raggiunto il prima possibile. Si ricorda, al riguardo, che,

120 In conclusione, la Commissione rileva che, nel corso dell'anno 2018, ossia a quasi dodici anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di rispettare i valori limite fissati per SO₂ alla Repubblica di Bulgaria, il superamento è persistito ed è stato, peraltro, particolarmente importante e che nulla indichi che sia cessato alla data di presentazione del ricorso.

121 La Repubblica di Bulgaria contesta, nella sua controparte, l'affermazione della Commissione secondo cui la tendenza generale al rialzo dei valori è rimasta stabile nella zona BG0006 (Sud-Est) richiamando l'attenzione sul fatto che, nel corso del 2007, le norme SO₂ sono state superate in quattro comuni in questa zona. Trascorso il termine fissato nel parere motivato aggiuntivo, e precisamente il 27 gennaio 2015, ad eccezione del punto di campionamento di Galabovo, non si sarebbe registrato alcun superamento degli standard nella zona BG0006 (Sud-Est).

122 Con riferimento più precisamente alla censura relativa alla violazione del combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e dell'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50 per il comune di Galabovo, la Repubblica di Bulgaria sostiene che vi è nessuna norma secondo la quale l'assenza di un'espressa impugnazione delle affermazioni di una parte, nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 258 TFUE, equivarrebbe all'accettazione di tali affermazioni da parte dell'altra parte.

123 Essa rileva, inoltre, che gli elementi di prova su cui si basa la Commissione per sostenere che i piani per la qualità dell'aria non prevedono misure adeguate per garantire che la durata del superamento dei valori limite fissati per l'SO₂ sia quanto più breve possibile sono circostanze di fatto probabili ma non dimostrate e quindi non consentono di giungere a una conclusione categorica dell'esistenza dell'infrazione in questione.

124 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria fa riferimento a misure adottate che corrispondono alle misure descritte nel sito web della Rete Europea di Informazione e Osservazione Ambientale (Eionet), su cui è stato segnalato nel corso del 2016 l'"Aggiornamento del programma inteso a ridurre i livelli di inquinanti nell'aria e di raggiungere gli standard previsti per le sostanze nocive" per il periodo dal 2014 al 2018.

125 Infine, la Repubblica di Bulgaria delinea alcune misure concrete che, pur attuate dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato aggiuntivo, ossia il 27 gennaio 2015, dimostrano il costante sforzo che continua a compiere per ridurre le emissioni di SO₂ nella regione di il comune di Galabovo ad un livello che rispetti i valori limite fissati per questo inquinante.

La valutazione della Corte

126 Dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, qualora i valori limite fissati per la SO₂ siano superati dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro interessato è tenuto a stabilire un piano della qualità che soddisfi determinati requisiti.

127 Pertanto, tale piano deve prevedere le misure idonee a garantire che il termine per il superamento di tali valori limite sia il più breve possibile e possa comprendere specifiche misure aggiuntive a tutela delle categorie vulnerabili della popolazione, in particolare i bambini. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, tale piano deve contenere almeno le informazioni elencate nell'allegato XV, sezione A, di tale direttiva e può comprendere anche le misure di cui all'articolo 24 di esso. Lo stesso piano deve essere trasmesso alla Commissione senza indugio e al più tardi due anni dopo la fine dell'anno durante il quale si è verificato il primo superamento.



128 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 ha portata generale, poiché si applica, senza limiti di tempo, al superamento di qualsiasi valore limite di inquinante fissato dalla presente direttiva, dopo il termine per la sua applicazione, sia essa prevista dalla citata direttiva o dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22 della stessa [sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicata, EU:C: 2021:437, comma 138 e giurisprudenza ivi citata].

129 Si deve altresì rilevare che l'articolo 23 della direttiva 2008/50 stabilisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite fissati per l'SO₂ dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 13, 1, e del Allegato XI della presente direttiva e, dall'altro, la definizione di piani relativi alla qualità dell'aria [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valeurs Limits – NO₂), C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437, punto 139 e giurisprudenza ivi citata].

130 Tali piani possono essere elaborati solo sulla base di un equilibrio tra l'obiettivo di riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati coinvolti [sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicato, EU:C:2021:437, punto 140 e giurisprudenza ivi citata].

131 Pertanto, il fatto che uno Stato membro non abbia provveduto al superamento dei valori limite fissati per SO₂ non è di per sé sufficiente per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021: 437, comma 141 e giurisprudenza ivi citata].

132 Tuttavia, dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra nella determinazione delle misure da adottare, tali misure devono, in ogni caso, garantire che il periodo durante il quale vengono superati i valori limite fissati per l'inquinante in questione è il più breve possibile [sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicata, UE: C:2021:437, punto 142 e giurisprudenza ivi citata].

133 In tali circostanze, occorre verificare, mediante un'analisi caso per caso, se i piani per la qualità dell'aria elaborati dallo Stato membro interessato siano conformi all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO₂), C-635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437, punto 143 e giurisprudenza ivi citata].

134 Nella specie, si deve rilevare che, per quanto riguarda i valori limite fissati per l'SO₂, la Repubblica di Bulgaria è sistematicamente e persistentemente venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50 nella zona contesa nel periodo che copre, per quanto riguarda il valore limite orario, gli anni dal 2007 al 2018, e, per quanto riguarda il valore limite giornaliero, gli anni dal 2007 al 2018, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, come risulta dall'esame della prima censura.

135 Si deve ricordare, in tale contesto, che l'obbligo di stabilire, in caso di superamento dei valori limite fissati per un inquinante dalla direttiva 2008/50, piani relativi alla qualità dell'aria vincola lo Stato membro interessato poiché il 11 giugno 2010. Infatti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva, la Repubblica di Bulgaria ha dovuto mettere in vigore, prima di tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Si è quindi tenuto ad adottare ed attuare, nel più breve tempo possibile, misure idonee a garantire che il periodo durante il quale sono stati superati i valori limite fissati per SO₂ fosse il più breve possibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, secondo comma, della direttiva.

136 Tuttavia, dagli elementi del fascicolo risulta che la tendenza generale al superamento dei valori limite fissati per l'SO₂ è, nonostante una tendenza al ribasso in determinati periodi, stabile. Ad esempio, dopo il numero di ore per le quali la concentrazione di SO₂ è stata maggiore di 350 µg/m³ è passato da 189 ore nel 2007 a 32 ore nel 2010, è nuovamente aumentato dal 2010, raggiungendo 117 ore nel 2017. In merito al livello di superamento di tali valori limite, nel corso del 2017 il numero di gli sforamenti hanno raggiunto quasi cinque volte quanto consentito per i valori orari, ovvero 117 ore invece del valore limite delle 24 ore, e cinque volte quanto consentito per i valori giornalieri, ovvero quindici giorni invece del valore limite di tre giorni. Per l'anno 2018 si può osservare una diminuzione del superamento dei valori limite fissati per la SO₂, pari a 72 ore, per quanto riguarda il valore limite orario, e di sette giorni, per quanto riguarda il valore limite giornaliero. Tuttavia, si segnala che tali valori sono ancora rispettivamente tre volte e due volte superiori a quanto autorizzato dalla Direttiva 2008/50. Inoltre, data l'entità del superamento, le riduzioni periodiche sono chiaramente insufficienti per il rispetto dei valori limite nel prossimo futuro.

137 Ne consegue che siffatti dati sono un indizio che porta a concludere che la Repubblica di Bulgaria non ha adottato le misure idonee a garantire che il periodo durante il quale i valori limite fissati per SO₂ sono stati superati fosse il più breve possibile.

138 Nella specie, si deve rilevare che, in Bulgaria, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato aggiuntivo fissato al 27 gennaio 2015, il piano 2011 era in vigore per il periodo dal 2011 al 2013 in quanto nonché varie misure volte a migliorare la qualità dell'aria nel comune di Galabovo. È tuttavia importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, tale piano deve contenere almeno le informazioni elencate nell'allegato XV, sezione A, di tale direttiva.

139 Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che tale piano, pur prevedendo talune misure idonee a portare

ad una riduzione del livello di superamento dei valori limite fissati per SO₂, non contiene le informazioni richieste con riguardo ai requisiti specificati nell'allegato XV, sezione A, punto 8, lettera c), della direttiva 2008/50, in quanto non fornisce una stima del miglioramento della qualità dell'aria atteso né dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, mentre queste informazioni sono di fondamentale importanza.

140 Inoltre, con riguardo ad alcuni dei provvedimenti invocati dalla Repubblica di Bulgaria, si segnala che il fascicolo sottoposto alla Corte non consente di dedurre che tali provvedimenti, già adottati o previsti in futuro, siano idonei a realizzare il rispetto dei valori limite fissati per SO₂ nella Direttiva 2008/50. Da un lato, detti provvedimenti sono spesso descritti in modo non sufficientemente dettagliato, sommario o vago. Inoltre, alcune misure sembrano essere giuridicamente non vincolanti. Mancano invece, in particolare, informazioni circa il loro aggiornamento, il loro finanziamento o il loro impatto stimato sul raggiungimento dell'obiettivo citato e, inoltre, informazioni sulla loro natura operativa.

141 Alla luce delle informazioni contenute nei punti da 134 a 140 della presente sentenza, si deve rilevare che la Repubblica di Bulgaria non ha manifestamente adottato in tempo utile misure atte ad assicurare che il periodo durante il quale i valori limite sono stati superati fissati per SO₂ è il più breve possibile nell'area interessata. Pertanto, il superamento dei valori limite giornalieri e annuali fissati per questo inquinante è rimasto sistematico e persistente per almeno dieci anni in questa zona, nonostante l'obbligo incombente a questo Stato membro di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci per conformarsi al requisito che il periodo durante il quale questi valori vengono superati deve essere il più breve possibile.

142 Una situazione del genere dimostra di per sé, senza che sia necessario esaminare più in dettaglio il contenuto dei piani relativi alla qualità dell'aria elaborati dalla Repubblica di Bulgaria, che, nel caso di specie, detto Stato membro non ha attuato in modo adeguato e misure efficaci per garantire che il periodo durante il quale i valori limite fissati per SO₂ sono superati sia «il più breve possibile», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [v. analogia, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 147 e giurisprudenza ivi citata].

143 Quanto all'argomento della Repubblica di Bulgaria, già avanzato nell'ambito della prima censura e secondo il quale non si può concludere dal superamento delle norme SO₂ in un unico punto di campionamento in una zona che sussista una violazione dell'art. 1) della Direttiva 2008/50 in tutto il territorio, ivi comprese anche le altre regioni, in tutte le quali i livelli di SO₂ sono conformi agli standard stabiliti, si rinvia ai punti da 71 a 73 della presente sentenza.

144 Parimenti, per quanto riguarda l'argomento della Repubblica di Bulgaria, già dedotto nell'ambito della prima censura, secondo cui le quattro centrali termiche situate nell'area oggetto del presente ricorso e che fanno parte dell'infrastruttura sensibile della Bulgaria rivestono particolare importanza non solo per il benessere economico e sociale della popolazione locale, ma anche per quello della Bulgaria nel suo insieme, di modo che l'interruzione della loro attività avrebbe conseguenze negative per la popolazione, si rinvia ai punti da 75 a 77 della presente sentenza.

145 Per quanto riguarda l'argomento della Repubblica di Bulgaria secondo cui l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 prevede che lo Stato membro in questione debba adottare un piano per la qualità dell'aria che preveda misure idonee a garantire che il periodo durante il quale i valori limite fissati per la superamento degli inquinanti interessati è il più breve possibile, senza specificare espressamente un termine al riguardo, si ricorda che tale considerazione non può giustificare un termine particolarmente lungo per porre fine al superamento dei valori limite, periodo che deve essere valutato, in ogni caso, tenuto conto dei riferimenti temporali previsti dalla presente direttiva per adempiere ai propri obblighi, e quindi della data dell'11 giugno 2010 per l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, nonché l'importanza degli obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente, perseguiti da tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 148 e giurisprudenza ivi citata].

146 Si deve rilevare, al riguardo, che, secondo il dettato stesso dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, l'adeguatezza delle misure richiamate in un piano per la qualità dell'aria deve essere valutata in relazione alla capacità di tali misure di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, requisito più rigoroso di quello applicabile ai sensi della direttiva 96/62 che si limitava a imporre agli Stati membri di adottare, entro un termine ragionevole, misure per portare qualità dell'aria in linea con i valori limite fissati per gli inquinanti interessati (cfr., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, comma 149 e giurisprudenza ivi citata).

147 Pertanto, in quest'ottica, l'articolo 23 della direttiva 2008/50 prevede che, qualora sia stato rispettato un superamento dei valori limite fissati per l'SO₂, una situazione del genere debba portare il più rapidamente possibile allo Stato membro interessato non solo adottare, ma anche attuare, misure adeguate in un piano per la qualità dell'aria, il margine di manovra a disposizione di tale Stato membro in caso di superamento di tali valori limite, essendo quindi, in tale contesto, limitato da tale requisito (cfr., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punto 150).

148 Ne consegue che la seconda censura dev'essere accolta.

149 Tutto ciò premesso, si deve ritenere che la Repubblica di Bulgaria,

non avendo accertato che non vengano sistematicamente e persistentemente superati nella zona BG0006 (Sud-Est), da un lato, dall'anno 2007 fino all'anno 2018 compreso, il valore limite orario fissato per SO₂, e, dall'altro, dall'anno 2007 fino all'anno 2018 compreso, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, il valore limite giornaliero fissato per questo inquinante non ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50, e

non aver adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite fissati per la SO₂ in tale ambito e, in particolare, non aver assicurato che i piani relativi alla qualità dell'aria prevedano misure idonee a garantire che il periodo durante il quale tali valori limite vengono superati sia il più breve possibile, non ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'allegato XV, sezione A, della presente direttiva.

Sulle spese

Sulle spese 150 Ai sensi dell'art. 138, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica di Bulgaria, rimasta soccombente, la Commissione va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e ordina:

1) La Repubblica di Bulgaria,

non avendo accertato che non vengano sistematicamente e persistentemente superati nella zona BG0006 (Sud-Est), da un lato, dall'anno 2007 fino all'anno 2018 compreso, il valore limite orario fissato per l'anidride solforosa (SO₂), e, da dall'altro, dall'anno 2007 fino al 2018 compreso, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, il valore limite giornaliero fissato per questo inquinante, non ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1) e l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa, e

non aver adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite fissati per la SO₂ in tale ambito e, in particolare, non aver assicurato che i piani relativi alla qualità dell'aria prevedano misure idonee a garantire che il periodo durante il quale tali valori limite vengono superati sia il più breve possibile, non ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'allegato XV, sezione A, della presente direttiva.

2) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.

(Omissis)

